



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Adeguamenti redazionali relativi al codice frontiere Schengen)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 7, rubrica e cpv. 3

Passaggio di confine e controllo di frontiera

³ La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo³

¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per i controlli di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

² Le autorità competenti per i controlli di frontiera comunicano al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. ...

1 FF 20XX XXXX

2 RS 142.20

3 FF 2021 674

Art. 65, rubrica e cpv. 1

Rifiuto d'entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

Art. 67 cpv. 4, primo periodo

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. ...

Art. 68c cpv. 1, primo periodo

¹ Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, l'autorità competente per il controllo di frontiera rilascia una conferma dell'avvenuta partenza all'attenzione dell'ufficio SIRENE. ...

Art. 68d cpv. 2

² L'autorità competente per il controllo di frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.

Art. 92a cpv. 1⁴

¹ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per i controlli di frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per i controlli di frontiera, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990⁵ di applicazione dell'Accordo di Schengen.

⁴ FF 2021 674

⁵ Convenzione di applicazione del 19 giu. 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Art. 100 cpv. 2 lett. a

² Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:

- a. l'obbligo del visto e l'esecuzione dei controlli di frontiera;

Art. 100a cpv. 2, primo periodo

² I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per i controlli di frontiera, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all'estero in occasione del controllo dei documenti. ...

Art. 102b cpv. 2

² Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

Art. 103b cpv. 2 lett. c

² Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

- c. il momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l'autorità competente per i controlli di frontiera;

Art. 103c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a

¹ Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226⁶:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per il controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito dei controlli di frontiera;

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per il controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;

Art. 103g Controlli di frontiera automatizzati negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.

² Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera automatizzati.

⁴ Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.

Art. 104a cpv. 3

³ Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

Art. 104c cpv. 1 e 4

¹ Per consentire alle autorità competenti per i controlli di frontiera di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

⁴ Le autorità competenti per i controlli di frontiera cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

Art. 109a cpv. 2 lett. c

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per il controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne;

Art. 110c cpv. 1 lett. b⁷

¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

- b. l'UDSC e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226⁸;

⁷ FF 2021 674

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Art. 111c cpv. 1

¹ Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.